**Unione Inquilini**

**Segreteria Nazionale**

**Via Cavour 101 – 00184 Roma**

**Tel. 064745711 – mail unioneinquilini@libero.it**

Al Presidente della I Commissione Affari Costituzionali

**On. Nazario Pagano**

Al Presidente della II Commissione Giustizia

**On. Ciro Maschio**

Ai Gruppi parlamentari della I Commissione Affari Costituzionali

Ai Gruppi Parlamentari della II Commissione Giustizia

Camera dei Deputati

Sede

**Memoria per Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia, Camera dei deputati, 24 aprile 2025 relativa all’A.C. 2355**

Ringraziamo la I Commissione Affari Costituzionali e la II Commissione Giustizia della Camera dei deputati che hanno consentito alla nostra organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa di presentare una memoria, nell’ambito delle audizioni previste in relazione alla *“Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario*”, che interviene in particolare, e per quanto di competenza per lo scrivente sindacato inquilini, su quanto recato dall’articolo 10 del decreto legge in esame in materia di occupazioni di abitazioni e di interi immobili, un tema rilevante e socialmente delicato.

Intendiamo svolgere una serie di considerazioni generali rispetto al decreto legge non mancando di esprimere profondo stupore e anche assoluta non condivisione della scelta operata dal Governo di trasformare il disegno di legge 1236, attualmente in Senato nel testo approvato alla Camera, in un decreto legge, in quanto non ravvisiamo alcuna esigenza di urgenza e che di fatto comprime un iter parlamentare, con una accelerazione che nega di fatto le prerogative parlamentari.

L’articolo 10 in materia di occupazioni abitative accorpa senza alcuna distinzione questioni diverse tra loro (l’occupazione di case popolari, le occupazioni di immobili di edifici lasciati vuoti e in degrado, la lentezza delle esecuzioni di sfratto, le occupazioni di singole unità abitative utilizzate come prima casa) avendo come unico riferimento la difesa della proprietà priva ma decontestualizzata dal contesto sociale vissuto in Italia da centinaia di migliaia di famiglie italiane in precarietà abitativa.

Per quanto attiene le esecuzioni di sfratto l’Unione Inquilini ritiene, nonostante le labiali rassicurazioni sul fatto che queste possano essere interessate dall’applicazione dell’articolo 10 del decreto legge, in quanto si è detto, nel merito, da alcune associazioni della proprietà edilizia, che trattandosi di azioni nei confronti di occupazioni di unità immobiliari destinate a “domicilio altrui” questo escluderebbe dall’ambito dell’articolo 10 le unità immobiliari occupate da nuclei famigliare soggetti a sfratto esecutivo.

Giova ricordare che a seguito di sentenza esecutiva il locatario sfrattando paga una “indennità di occupazione senza titolo” (lo stesso termine usato nel nuovo articolo 634 bis del Codice penale nell’articolo 10), giova anche ricordare che sulla base dell’articolo 10 al proprietario con sentenza esecutiva potrebbe bastare dichiarare che l’unità immobiliare è destinata a “domicilio altrui” questo potrebbe essere adito dal proprietario o per altro soggetto, magari un parente o un nuovo conduttore. A nostro parere, quindi, l’articolo 10 potrebbe essere richiamato ai fini di una azione di rilascio veloce, con annesso reato e conseguenti eventuali pene detentive da 2 anni a 7 anni per la famiglia sfrattata. Per questo segnaliamo la necessità che le parole **“destinato a domicilio altrui” con le seguenti “destinato a proprio domicilio”.** In ultimo si segnala che le parole **“di colui che lo detiene legittimamente**” amplia di molto l’areale degli interessati dagli effetti dell’articolo 10, che, in questo modo, non si applica solo ai proprietari ai quali viene occupata la prima casa, o all’assegnatario di casa popolare momentaneamente assenti, come fino ad oggi è stato presentato questo intervento legislativo.

Il decreto legge all’articolo 10 affronta, con tutta evidenza, un tema molto delicato ed eterogeneo che ha bisogno di una approfondita discussione, in quanto investe tematiche che si intersecano anche e soprattutto con una vasta precarietà abitativa e forte disagio sociale e abitativo vissuto nel nostro Paese.

In tale contesto non possiamo esimerci dall’esprimere tutte le nostre preoccupazioni relative all’azzeramento del fondo contributo affitto negli anni 2023 e 2024 e molto molto parzialmente rifinanziato con soli 10 milioni di euro per ogni anno dal 2025 al 2027. Rammentando che nel 2022 il fondo contributo affitto era finanziato con 320 milioni di euro. A ciò aggiungiamo il passaggio dal Reddito di cittadinanza all’Assegno di Inclusione che ha visto il venir meno del sostegno dell’allegato contributo affitto per il 40% delle famiglie. Queste scelte influiranno nei prossimi anni sulle sentenze di sfratto e sulle esecuzioni di sfratto.

Noi riteniamo che una questione così delicata debba essere affrontata prima con la politica e con adeguate politiche abitative e sociali, non esclusivamente con una azione puramente repressiva aggiungendo reati e aumentando pene che possono raggiungere i 7 anni e, in relazione all’articolo 19, perfino i 10 anni di reclusione.

Come abbiamo detto il tema è eterogeneo e investe forme e modalità diverse tra loro anche con responsabilità diverse tra loro che cercheremo di affrontare non azzerando i differenti eventi di occupazioni di immobili.

**Le occupazioni di unità immobiliare prima casa di singoli proprietari momentaneamente assenti**

Si tratta di una casistica oggettivamente odiosa, ma numericamente non rilevante, anche se i mass media amplificano a dismisura le poche decine all’anno di fatti che riguardano le occupazioni di adibite a prima casa momentaneamente lasciate vuote perché il proprietario, spesso anziano, si allontana dalla sua prima casa per cure sanitarie, per vacanza, per visita a parenti.

Vogliamo essere chiari: in questi casi riteniamo che **l’unità immobiliare prima casa occupata di proprietà,** dovrebbe essere riconsegnata immediatamente al proprietario, laddove questi presenta denuncia formale, ma si tratta di interventi di gestione di questi fatti che non si risolvono, con un ulteriore ipotesi di reato e conseguente pena. Abbiamo notizie che alleghiamo alla presente memoria di interventi immediati con i quali le forze dell’ordine sono intervenute liberando immediatamente l’abitazione prima casa del proprietario arbitrariamente occupata

**Le occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica**

In questo caso la questione è più complessa in quanto le carenze gestionali da parte degli enti di edilizia residenziale pubblica o nel caso di alloggi comunali, ne sono la causa principale, in quanto nel caso di occupazione **di alloggi regolarmente assegnati** si lascia all’assegnatario l’onere di chiedere l’intervento previa denuncia e l’attesa dell’intervento del giudice, mentre dovrebbe essere un onere a carico dell’ente gestore di edilizia residenziale pubblica di attivarsi in tempi brevissimi, anche in questo caso un intervento immediato prescinde dall’aumento delle pene o da eventuale arresto del/dei responsabili.

Nel caso di occupazione di alloggi **lasciati colpevolmente vuoti dall’ente gestore dell’edilizia residenziale pubblica** assistiamo ad una responsabilità gestionale che non può essere taciuta. In questi casi il punto centrale non è l’intervento a valle, a occupazione avvenuta, ma a monte sul perché in Italia si assiste alla presenza di 90/100.000 case popolari inutilizzate o lasciate colpevolmente degradare. Qualora si volesse intervenire a monte allora sarebbe bene prevedere anche una responsabilità di chi, in una evidente carenza gestionale, ha consentito che quell’unità immobiliare di edilizia residenziale pubblica fosse occupata e non regolarmente assegnata, in quanto lasciata vuota colpevolmente per mesi o per anni.

Per fornire alcuni dati ci risulta che siano tra i 90.000 e i 100.000 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica lasciati vuoti, inutilizzati, spesso per mancanza di manutenzioni o ristrutturazioni. Alcuni esempi a Milano tra Ater e Comune sono oltre 10.000 le case pubbliche inutilizzate a fronte di circa 15.000 famiglie richiedenti una casa popolare. A Padova a fronte di 1300 famiglie in graduatoria sono oltre 1400 le case popolari inutilizzate.

In Italia il disagio e la precarietà abitativa vede 650.000 famiglie nelle graduatorie, famiglie per le quali i Comuni hanno accertato lo stato di disagio abitativo e 1.031.000 famiglie con redditi da povertà assoluta in affitto, se a queste aggiungiamo le decine di migliaia di famiglie soggette a sentenze di sfratto esecutivo e alle migliaia di sfratti eseguiti con la forza pubblica ogni anno, abbiamo un contesto del quale tenere conto qualora si pensa che le occupazioni siano da affrontate in modo unilaterale esclusivamente in forma di azione repressiva.

Oggi affrontare il tema delle occupazioni assemblandolo, come fosse un unicum, prevedendo un innalzamento della repressione, senza tenere conto del contesto sociale, non risolve il problema. Lo rende più complicato.

Chiediamo alle Commissioni interessate di valutare con attenzione anche il fatto delle ricadute di eventuali atti legislativi che siano fondati solo sulla repressione, con aggravio sulle forze dell’ordine, sui tribunali, sui luoghi di detenzione.

Segnaliamo solo il fatto che oggi solo nell’edilizia residenziale pubblica, secondo Federcasa, (associazione enti gestori edilizia residenziale pubblica) ci siano 40/50 mila occupazioni, quindi secondo la previsione del decreto legge in esame, persone che andrebbero arrestate in quanto in flagranza di reato. Servirebbe allora anche un contestuale ragionamento su un aumento considerevole dei luoghi di detenzione.

Inoltre non capiamo se la denuncia e l’arresto debba rivolgersi a un componente del nucleo famigliare, o a tutti i maggiorenni del nucleo famigliare occupante, fossero anche anziani o persone disabili, o anche i minori eventualmente presenti.

**Ulteriori note**

Così come non ci è chiaro se la scure repressiva, come da noi evidenziato in precedenza, debba indirizzarsi anche nei confronti di famiglie di sfrattati che successivamente alla sentenza sono impossibilitate a lasciare l’alloggio in assenza di alternativa alloggiativa o assistenza da parte dei Comuni.

Eppure esiste già una giurisprudenza con numerose sentenze della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e della Corte d’Appello che investite delle questioni relative a occupazioni sono intervenute con un equilibrato bilanciamento anche applicando l’articolo 54 del Codice penale in materia di tenuità del fatto laddove l’occupazione è stato l’unico drammatico mezzo per tutelare i minori del nucleo famigliare.

Sollecitiamo le Commissioni in indirizzo ad approfondire l’impatto, del decreto legge in esame e in particolare delle disposizioni recate dall’articolo 10, su Trattati e Convenzioni che l’Italia ha sottoscritto e recepito con legge in materia di diritti umani, in quanto anche questo aspetto ha un peso sulle ricadute dell’eventuale approvazioni di aumento di pena o arresto in ambiti di forte disagio abitativo, sociale ed economico.

Nell’ambito delle disposizioni recate dal decreto legge sicurezza segnaliamo quelle contenute nell'art. 19 che possono riguardano le attività e le azioni dei sodali a tutela del diritto alla casa, questi, infatti, prevede:

 \* aumento da un terzo alla metà delle pene per violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e per resistenza a un pubblico ufficiale, stabilite dagli artt. 336 e 337 CP (es: azioni solidali in occasione di esecuzione degli sfratti)

 \* soppressione delle circostanze attenuanti (es: azione a tutela dei diritti umani delle persone sotto sfratto)

In questo modo gli attivisti sociali e le loro azioni solidali e pacifiche entrano nell’alveo della repressione anche in questo caso assistiamo alla violazione esplicita di Trattati internazionali che difendono gli attivisti sociali nelle loro azioni solidali.

In riferimento alla possibile violazione da parte dell’articolo 10 di Trattati e Convenzioni internazionali vi invitiamo a leggere con attenzione la Comunicazione dei Relatori Speciali ONU Diritto alla casa e su Povertà estrema, Balakrishnan Rajagopal: Relatore speciale su un alloggio adeguato come componente del diritto a un tenore di vita adeguato e sul diritto alla non discriminazione e Olivier De Schutter Relatore speciale su povertà estrema e diritti umani al Governo italiano su articolo 10 già previsto nel disegno di legge AS 1236, e ora recato dal decreto legge in esame: Sicurezza. OL ITA/2025 (IT, 20 01 2025) <https://docs.google.com/document/d/1s-Q3Tm0FNQbVgRM3I0YmZJ2scREzFOw6/edit?usp=sharing&ouid=101160970761583289989&rtpof=true&sd=true>

In ultimo ma non di minore importanza di seguito intendiamo, infine, segnalare lo stato dell’arte in materia di occupazioni abusive da parte della Corte di Cassazione, rammentando che la Corte d’Appello ha assolto genitori che a Messina avevano occupato un immobile, perché hanno agito a tutela dei minori riferendosi appunto all’articolo 54 del Codice Penale.

**La pronuncia della Corte di Cassazione**

**La pronuncia della Corte di Cassazione n.46054/2021**

La Cassazione si è espressa, ulteriormente sulla particolare tenuità del fatto per chi occupa abusivamente una casa popolare per dare un tetto ai propri figli minori. Nel caso citato, ad esempio, scatta infatti la scriminante dello “stato di necessità”. Questo si ricava dalla sentenza della seconda sezione penale della Corte di Cassazione (n.46054/2021), chiamata a pronunciarsi su una vicenda che vedeva condannate, dalla Corte d’Appello di Messina, due famiglie per il reato di occupazione abusiva di un alloggio popolare.

La decisione dei giudici della seconda sezione della Corte di Cassazione merita di essere conosciuta.

La Corte di Cassazione ha sancito che per il reato di occupazione abusiva d’immobile di abitazione, va riconosciuta la scriminante della “particolare tenuità del fatto”, se ricorre appunto lo “stato di necessità” di dare un tetto ai figli minori.

La Corte di Cassazione ha censurato la decisione di merito della **Corte D’Appello di Messina** per i seguenti motivi:

1. mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art.131 bis cod. pen., pure invocata in modo puntuale con gli atti di appello;
2. vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività. L’abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione, ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost.
3. La Corte di Cassazione ha motivato ulteriormente, disponendo che, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, occorre che ricorrano gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo. Ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (Sez.2-Sentenza n.10694 del 30/10/2019, dep.2020, Tortorici, Rv. 278520).

E’ di tutta evidenza l’importanza del richiamo all’articolo 2 della Carta Costituzionale da parte della Corte di Cassazione, poiché **vi si enuncia un principio fondante la civile convivenza tra i cittadini** di questo Paese affermando che: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

L’articolo afferma il principio personalista che, come ha stabilito la Corte Costituzionale (sentenza 167/1999), “**pone come fine ultimo dell’organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana**”. La tutela dei diritti dell’uomo, quindi, rappresenta un tratto essenziale del carattere democratico della Repubblica.

La giurisprudenza sembra ormai concordare con l’opinione secondo cui il concetto di “inviolabilità” non riguarda solamente la protezione dei cittadini dalle illecite intromissioni delle autorità nella loro sfera privata, ma costituisce “un invito effettivo affinché le istituzioni si adoperino per soddisfare le esigenze primarie dei singoli individui”.

La Corte di Cassazione penale sancisce la non sanzionabilità dell’occupazione dovuta alla necessità di garantire il rischio della persona in questo caso dei minori, e sarebbe opportuno che gli stessi princìpi trovino costante applicazione in ambito civilistico, nonostante la diversità delle condizioni delle parti.

Di seguito, infine il dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione

Occupazione abusiva di bene immobile – Stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona – Scriminante – Necessità della condotta e inevitabilità del pericolo attuale – Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza n. 46054 del 23 novembre 2021

24.01.2022

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 46054 del 23 novembre 2021 nella fattispecie  relativa al mancato riconoscimento dello “stato di necessità”, rinvenibile nell’impellente bisogno dei ricorrenti di garantire l’abitazione ai figli minori dopo lo sfratto per morosità e l’impossibilità di attendere il compimento della procedura di assegnazione degli alloggi popolari, ha affermato che *“l’abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa”.*

*P.Q.M.*

*Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il giorno 23 novembre 2021.*

*Link testo integrale sentenza* [*http://momentolegislativo.it/app/uploads/2022/01/2021-46054-pdf.pdf*](http://momentolegislativo.it/app/uploads/2022/01/2021-46054-pdf.pdf)

Va, inoltre, tenuto in considerazione che il “diritto all’abitazione” è, come ribadito anche dalla Corte costituzionale, «incluso nel catalogo dei diritti inviolabili» che l’Edilizia residenziale pubblica è una infrastruttura sociale strategica ed è diretta a garantire in concreto «a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi (Corte Costituzionale. sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), mediante un servizio pubblico deputato alla “provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti” (così sentenza n. 1140 del 2020 del TAR Lazio), ed infine tenuto conto dell’articolo 19 del Pilastro sociale europeo in materia di diritto all’alloggio.

**Trattati internazionali**

Legge 881 del 1977 che ha recepito il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

<http://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/03/03_all_legge1977881.pdf>

Convenzione infanzia e adolescenza <https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/articoli/>

Pilastro Europeo diritti sociali, articolo 19 diritto all’alloggio

<https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_it>

art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

<http://fra.europa.eu/it/eu-charter/article/34-sicurezza-sociale-e-assistenza-sociale>

**Articoli di organi di stampa recenti**

**Torna nella propria casa e la trova occupata abusivamente. I carabinieri intervengono e la “liberano”**



Di Monica Campani

20 giugno 2022

Torna nella propria casa, nella quale non abita più, ma non può entrare perché occupata abusivamente. I fatti sono accaduti nel centro di Terranuova. I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di San Giovanni intervengono e riescono a convincere gli occupanti a lasciare l’abitazione.

Quando, dopo una segnalazione dei vicini, ha cercato di rientrare nella propria abitazione inizialmente ha pensato che all’interno vi fossero i ladri ed ha chiamato i carabinieri. E’ apparso subito strano che i presunti ladri all’arrivo dei proprietari non avessero lasciato l’immobile.

**Una volta entrati nell’appartamento i carabinieri hanno scoperto che era stato occupato abusivamente**: un uomo e una donna, entrambi già da tempo noti alle Forze dell’Ordine per essere abitualmente dediti a espedienti e reati contro il patrimonio, approfittando dell’assenza dei legittimi proprietari, si erano introdotti nell’abitazione, portando con sé le poche cose di cui disponevano.

I militari si sono intrattenuti a lungo a parlare con i due, in un’opera di convincimento che alla fine ha dato i suoi frutti.**I due pregiudicati, infatti, su invito dei carabinieri hanno raccolto i propri averi ed hanno lasciato l’abitazione.**

Il proprietario della casa si è riservato la facoltà di sporgere formale querela, in base al contenuto della quale potrebbe verosimilmente configurarsi, in carico ai due pregiudicati, **il delitto di ‘Violazione di domicilio o quello di ‘Invasione di edifici”.**

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Corriere della Calabria**

Anziano si assenta da casa e la trova occupata, tre denunce a Reggio Calabria

*Serratura cambiata e utenza elettrica intestata ai nuovi inquilini abusivi. L’incubo per un 85enne prima dell’intervento della Polizia locale*

 **Pubblicato il: 28/03/2023 – 16:32**

**REGGIO CALABRIA** Un 85enne si è assentato per una settimana dalla propria abitazione ma quando è rientrato ha trovato la serratura cambiata e non ha potuto entrare. Dopo la segnalazione da parte dell’uomo, raccolta dalla centrale operativa del comando della Polizia locale e dai Vigili del fuoco, è stata avviata un’indagine che ha permesso alla Polizia locale di denunciare in stato di libertà tre persone accusate di violazioni di domicilio, occupazione abusiva di immobile di edilizia residenziale pubblica, falso ideologico e materiale e simulazione di reato. I tre, secondo l’accusa, falsificando alcuni atti e rendendo dichiarazioni mendaci a pubblici ufficiali, erano riusciti a farsi intestare anche l’utenza elettrica dell’immobile e ad avviare le pratiche per il riconoscimento della residenza. Le manovre fraudolente sono state però smascherate dalla polizia locale che ha riconsegnato l’alloggio all’anziano, seppur malconcio e spoglio dei mobili accatastati dagli abusivi nei seminterrati della palazzina.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Sequestrato l'appartamento di Roberto Spada: abusivo da 17 anni, non pagava luce e gas, recentemente e dopo 17 anni sgomberato. Questo articolo mette pesantemente sotto accusa la gestione di questi alloggi da parte degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica.**

L'esponente del clan di Ostia, condannato per la testata al giornalista Piervincenzi, occupava abusivamente l'immobile dal 2006

****

**Redazione 22 aprile 2023 09:35**

Una casa occupata abusivamente dal 2006, in cui non pagava neanche le bollette della luce e del gas. I carabinieri del Nucleo investigativo del Gruppo di Ostia (Roma) hanno posto sotto sequestro l'appartamento occupato abusivamente da Roberto Spada, esponente dell'omonimo clan di Ostia, in passato finito alla ribalta delle cronache per la testata al giornalista Daniele Piervincenzi.

Ostia, sequestrato l'appartamento di Roberto Spada

Il blitz è arrivato al termine delle indagini condotte sul territorio da parte dei reparti dell’Arma dei Carabinieri, partite anche in seguito alla denuncia della coppia all'autorità giudiziaria, lo scorso marzo, per furto aggravato di energia elettrica attraverso l'allaccio diretto dell’appartamento, sottoposto a sequestro, alla rete di fornitura del gestore. Dalle indagini condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo di Ostia è emerso che la coppia, oltre a sottrarre energia elettrica, non disponeva di alcun titolo che li legittimasse ad abitare nell’appartamento, gestito dal Comune di Roma per far fronte all’emergenza abitativa, maturando in tal modo un debito nei confronti dell’ente pari a 43.355,56 euro per le indennità di occupazione non versate e pari a 11.063 euro nei confronti della società gestore della rete elettrica, per l’energia non contabilizzata.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due avrebbero ottenuto la disponibilità dell’immobile nell’anno 2006, dopo uno "scambio" concordato con la precedente occupante abusiva, che, come emerso dalle indagini dei militari, sua volta si è trasferita in un altro appartamento offertole dagli indagati e da loro anch’esso illegittimamente occupato. Il gip ha disposto quindi il sequestro preventivo dell’immobile, finalizzato allo sgombero e alla restituzione all’Ente gestore per l’assegnazione secondo le procedure previste dalla normativa per la finalità di pubblico interesse sottesa alla gestione del patrimonio immobiliare.

Inizio modulo